

GRUPPO DI NETWORK REGISTRO IMPRESE – ALBI E RUOLI
SOTTOGRUPPO COMMISSIONE PROVINCIALE ARTIGIANATO

Proposte di modifica della legge regionale n. 32/01

(Le modifiche all'attuale testo normativo sono evidenziate in **grassetto corsivo**)

Ipotesi di discussione:

Vengono proposte le modifiche ai seguenti articoli della legge regionale n. 32/01

ART. 2/2 In materia di tenuta dell'Albo delle Imprese artigiane, le Commissioni deliberano sulle iscrizioni, modifiche e cancellazioni delle imprese e delle forme associative artigiane dall'Albo o dalla separata sezione, nonché sulle iscrizioni, modificazioni, cancellazioni, negli elenchi previdenziali ai sensi della legge 4 luglio 1959, n. 463, della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, del DPR 30 giugno 1965, n. 1124 e dispongono la revisione periodica degli albi. ***Alla Commissione compete la valutazione del possesso dei requisiti per l'accesso ai corsi di qualificazione professionale di cui all'art. 2, 4° comma, della legge regionale n. 32 del 4 agosto 1992 per l'esercizio dell'attività di estetista. Alla Commissione spetta altresì la competenza a certificare la qualificazione conseguita dagli esercenti l'attività di estetista, a norma dell' art. 8 della legge statale e ad accertare la qualificazione professionale conseguita ai sensi della legge n. 1142 del 23 dicembre 1970 per l'attività di barbiere/parrucchiere.***

ART. 9/1 Le imprese artigiane che hanno la sede legale ovvero la sede operativa principale nel territorio della provincia sono tenute ad iscriversi negli Albi provinciali, secondo quanto previsto dalla Legge n. 443 del 1985 e successive modifiche. Per le imprese artigiane esercitate in forma ambulante ***o al domicilio del committente*** si fa riferimento alla residenza del titolare.

ART. 9/3 La modulistica, ***intercalare di quella in uso al Registro delle Imprese***, per l'iscrizione, modificazione e cancellazione dall'Albo imprese artigiane viene predisposta ***dalla Unione Regionale Camere di Commercio, Industria , Artigianato e Agricoltura dell'Emilia Romagna*** tenuto conto delle indicazioni approvate dalla Regione, la quale detta altresì disposizioni in merito al coordinamento ed allo svolgimento delle attività di documentazione, indagine e rilevazione statistica delle attività artigianali regionali.

ART. 10/1 L'iscrizione, la modificazione e la cancellazione dall'Albo provinciale delle imprese artigiane avviene sulla base della sussistenza, della modificazione o della perdita dei requisiti di cui agli artt. 2, 3 e 4 della Legge n. 443 del 1985. ***La presentazione della domanda di iscrizione deve essere effettuata entro 30 giorni dall'inizio dell'esercizio dell'attività o dall'acquisizione dei requisiti di legge di cui agli artt. 2, 3 e 4 della Legge n. 443 del 1985.***

ART. 10/2 (nuovo 2° comma) ***La domanda di iscrizione, modifica o cancellazione all'albo delle imprese artigiane è presentata alla Camera di commercio, di regola per via telematica o su supporto informatico ai sensi dell'art. 31, secondo comma, della legge n. 340 del 2000, con una unica istanza, utilizzando le procedure e la modulistica del Registro delle Imprese, integrata dall' apposito modulo di cui all'art 9, terzo comma, della presente legge. In tale caso sono corrisposti esclusivamente i diritti di segreteria previsti per la tenuta del Registro delle Imprese.***

ART. 10/2 (vecchio secondo comma) da abrogare completamente

ART. 14/1 Ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti le Commissioni provinciali per l'artigianato effettuano la revisione dei rispettivi albi ogni *sessanta mesi (5 anni)*.

ART. 17/1 lett. B) *in caso di omissione o di presentazione tardiva delle denunce di modificazioni, previste dall'art. 11 comma 1 e dall'art. 13 comma 3 della presente legge, da Euro 100,00 a Euro 1000,00.*

ULTERIORI ARGOMENTI DA DISCUTERE

- Se si prevede "l'obbligo" di iscrizione ad una sezione del Registro Imprese ha ancora senso il comma 5 dell'art. 10 dove prevede l'obbligo per le CPA di effettuare la segnalazione per l'annotazione delle domande di iscrizione e di modifica e di cancellazione? L'annotazione nel R.I., in senso proprio, riguarda solo il fatto, conseguente alla delibera della CPA, che dispone l'iscrizione o la cancellazione dall'Albo; non ci sono variazioni delle imprese che siano oggetto di "annotazione" al R.I.. Il nuovo comma 5 potrebbe essere rimaneggiato riportando le sole ipotesi della annotazione del provvedimento di iscrizione o di cancellazione dall'Albo da comunicarsi al Registro Imprese entro 15 giorni dalla delibera della CPA e non dalla data di presentazione della domanda o denuncia.

- **Revisione dell'art. 11. - Fatti modificativi -** Con le nuove prospettive di integrazione e unificazione dei procedimenti è ancora opportuno prevedere che le variazioni siano oggetto di ulteriore denuncia all'Albo? Ritenete fattibili un sistema (con apposito software da realizzare) che segnali quotidianamente all'Albo tutte le modifiche presentate da imprese iscritte all'Albo al futuro "sportello unico" R.I. - C.P.A.? In questo modo si riduce il carico amministrativo sulle imprese e si mantiene inalterato il flusso informativo per la CPA per i provvedimenti di competenza. E' una ipotesi. Provate a vagliarne la fattibilità, sempre nell'ottica di sostanziale cambiamento delle attuali procedure e del quadro normativo, perchè potrebbe essere necessario metter mano anche ad altri articoli della legge regionale 32/01.